CAMERA DEI DEPUTATI N. 3515

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato BERTOLI

—

Istituzione del pubblico registro dei beni artistici antichi e moderni

Presentata il 18 dicembre 1993

ONOREVOLI COLLEGHI ! — L'avvio di una effettiva libertà economica all'interno della Comunità europea pone problemi nuovi in ordine alla tutela del patrimonio dei beni artistici nel nostro Paese.

La presente proposta di legge si propone di fornire una via di rafforzamento della protezione di tale patrimonio. Infatti sussiste il rischio di ampliamento del già ampio mercato clandestino di beni artistici: effetto che potrebbe determinarsi dalla rimozione delle barriere confinarie.

La presente proposta di legge ha dunque lo scopo di:

a) tutelare il patrimonio dei beni artistici italiani contro il furto, le contraffazioni, il trasferimento illecito all'estero;

b) produrre un gettito fiscale a carico non della ricchezza già esistente ma a seguito dell'incremento di valore prodotto dalla costituzione di un pubblico registro;

c) utilizzare e remunerare le categorie di periti: antiquari, professori d'arte, laureati delle facoltà di conservazione dei beni culturali.

Per quanto riguarda il primo punto, se l'Italia possiede in assoluto il maggiore numero di beni artistici, la mancanza di un pubblico registro favorisce un grandissimo numero di furti d'arte compiuti anche negli stessi musei. Inoltre, l'iscrizione di opere di artisti viventi limiterà quel fenomeno di facile assunzione di paternità che tanto discredito porta nell'ambito del mercato d'arte moderna.

Per quanto riguarda il secondo e terzo punto, si fa notare che un bene iscritto nel pubblico registro e sottoposto a perizia automaticamente aumenterà in modo no-

tevole il proprio valore. Pertanto, il proprietario sarà disponibile a sopportare il costo della perizia iniziale ed una pressione fiscale proporzionale al valore dell'opera periziata, dato che ciò non colpirà la sua ricchezza mobile preesistente, ma determinerà un incremento oggettivo del valore del suo patrimonio.

L'istituzione di tale pubblico registro comporta il superamento di due problemi: il primo tecnico, e cioè impedire la sostituzione del bene registrato, il secondo consistente nella realizzazione del registro con costi accettabili.

A risolvere entrambi i problemi viene in soccorso la telematica: le immagini elettroniche del singolo bene con ingrandimenti tali da rendere impossibile una sostituzione possono essere prodotte a costi bassissimi e la loro trasmissione in bassa frequenza è altrettanto economica.

Ovviamente il sistema giuridico deve poter contare sulla funzione notarile, sia nella fase del riconoscimento dell'identità delle parti, sia nell'adeguamento della volontà dei privati alla norma giuridica sia, da ultimo, nell'assunzione di proprie responsabilità per ordinare l'iscrizione nel pubblico registro.

In termini economici, il materiale consisterà in una telecamera fissa munita di alcuni obiettivi anche microscopici, di un registratore di immagini, di un trasmettitore e di una stampante anche di immagine.

Tali oggetti sono tutti in commercio ad un costo assolutamente ragionevole.

PROPOSTA DI LEGGE

—

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI SULLA PUBBLICITÀ DEI DIRITTI REALI SUI BENI D'ARTE ANTICHI E MODERNI

ART. 1.

1. È istituito il pubblico registro dei beni artistici antichi e moderni (PRABAM), presso il Ministero per i beni culturali e ambientali.

ART. 2.

1. Il diritto di proprietà e gli altri diritti reali sui beni di cui all'articolo 1 si acquistano per atto tra vivi solo dopo l'iscrizione nel PRABAM.

2. La modificazione o l'estinzione per atto tra vivi dei diritti di cui al comma 1 non hanno effetto senza la relativa iscrizione o cancellazione nel PRABAM.

3. I diritti e gli obblighi iscritti nel PRABAM non si estinguono per confusione fino a che non siano cancellati.

ART. 3.

1. Chiunque acquisti a titolo ereditario o di legato la proprietà o un altro diritto reale sui beni iscritti nel PRABAM non può iscrivere il trasferimento a suo nome nel PRABAM se non sulla base di certificazione d'eredità. Tale certificazione deve essere redatta nella forma dell'atto pubblico.

2. Nessuna iscrizione può essere effettuata a favore di chi abbia acquistato, a titolo d'eredità o di legato, qualsiasi diritto reale se il diritto del dante causa non sia stato iscritto ai sensi del comma 1.

3. Non può essere iscritto alcun diritto sui beni assegnati ad un condividente se la divisione non sia stata iscritta nel PRABAM.

ART. 4.

1. L'acquisto per usucapione e l'estinzione per prescrizione di ogni tipo di diritto reale sono iscritti nel PRABAM sulla base di sentenza passata in giudicato.

2. Restano in ogni caso salvi i diritti acquistati dai terzi in buona fede.

ART. 5.

1. L'opponibilità ai terzi delle cause d'invalidità o di inefficacia di un'iscrizione nel PRABAM sulla quale siano stati conseguiti ulteriori diritti è regolata dalla legislazione vigente compatibilmente con quanto previsto dalla presente legge e non produce danno ai terzi in buona fede.

ART. 6.

1. L'effetto dell'iscrizione dell'ipoteca cessa se essa non è rinnovata ai sensi degli articoli 2847 e seguenti del codice civile.

ART. 7.

1. Coloro che, ai sensi della legislazione vigente, sono tenuti a curare le trascrizioni, le iscrizioni o le annotazioni nei registri immobiliari hanno l'obbligo di curare le corrispondenti iscrizioni nel PRABAM compatibilmente con quanto previsto dalla presente legge e sono tenuti al risarcimento del danno in caso di ritardo ingiustificato.

CAPO II

DISPOSIZIONI SUL RILASCIO DELLA CERTIFICAZIONE D'EREDITÀ E DI LEGATO

ART. 8.

1. Chiunque vanti diritti ereditari può richiedere ad un notaio del distretto nota-

rile del luogo in cui si è aperta la successione un certificato notarile d'eredità o di legato.

2. Ove nell'eredità siano compresi beni iscritti nel PRABAM il certificato di cui al comma 1 è obbligatorio.

3. Alle richieste del certificato di cui al comma 1 si applicano le disposizioni fiscali sulle successioni purché non sia definito un regime fiscale speciale per cui il relativo gettito sia destinato a favore della regione o del comune.

ART. 9.

1. Il certificato di cui all'articolo 8 si compone della dichiarazione di accettazione della chiamata d'erede o del legato, alla quale deve essere allegata una copia conforme della denuncia di successione.

ART. 10.

1. Se il titolo alla certificazione di cui all'articolo 8 è un testamento, deve essere allegata una copia autentica della pubblicazione del testamento, nonché una dichiarazione notarile genealogica dalla quale risultino i nominativi delle persone chiamate a succedere per legge in caso di testamento invalido e, in ogni caso, di coloro che hanno diritto ad una quota di riserva.

ART. 11.

1. In caso di successione legittima, alla dichiarazione del richiedente deve essere allegato un certificato di morte della persona della cui successione si tratta, nonché una relazione redatta da un notaio in cui si dimostri il rapporto di parentela con il defunto.

2. Ai fini di cui al comma 1 il notaio deve esperire le necessarie ricerche presso il registro generale dei testamenti per sapere se esistano disposizioni testamentarie.

ART. 12.

1. Il richiedente deve dichiarare sotto giuramento se penda lite sul diritto a succedere. Tale dichiarazione va menzionata nel certificato di cui all'articolo 8. Se vi sono più chiamati all'eredità essi possono chiedere congiuntamente un certificato comune.

ART. 13.

1. Qualora l'erede sia stato istituito sotto condizione o con onere modale, ovvero il testatore abbia disposto che sia data cauzione o abbia costituito legati, il notaio deve farne espressa menzione nel certificato di cui all'articolo 8.

ART. 14.

1. Se successivamente agli atti di iscrizione risulti l'inesistenza totale o parziale del diritto a succedere, il notaio dispone, su richiesta degli interessati o d'ufficio, la revoca della certificazione e della relativa iscrizione. Tale revoca deve essere notificata agli interessati.

ART. 15.

1. La certificazione di cui all'articolo 8 attesta ad ogni effetto di legge la qualità d'erede. Non possono essere considerati eredi apparenti o legatari apparenti i possessori privi della certificazione notarile.

CAPO III

PUBBLICO REGISTRO DEI BENI ARTISTICI ANTICHI E MODERNI

ART. 16.

1. Il PRABAM è composto da un archivio generale su base elettronica e da una collezione di documenti su base cartacea.

ART. 17.

1. L'archivio generale è costituito dalle partite generali.

2. Ogni partita generale è destinata all'iscrizione:

a) delle partite speciali;

b) dei diritti e degli oneri relativi alle partite speciali;

c) dei fatti e degli atti giuridici dei quali la legge ammette l'annotazione.

ART. 18.

1. Ogni partita speciale di cui al comma 2 dell'articolo 17 costituisce una unità.

2. L'estensione della partita speciale può essere modificata soltanto con l'incorporazione o lo scorporo di singoli beni.

3. Se sono stati scorporati tutti i beni iscritti nella partita generale o se i medesimi hanno cessato di formare oggetto del PRABAM, la partita è cancellata.

ART. 19.

1. Nell'archivio generale si iscrivono gli elementi essenziali dei diritti. Qualora questi non si possano esprimere secondo gli *standard* determinati può farsi richiamo preciso ai documenti sui quali l'iscrizione si basa. Le disposizioni chiaramente richiamate si intendono iscritte nell'archivio generale.

ART. 20.

1. Ogni documento notarile in base al quale è eseguita l'iscrizione è conservato dal notaio secondo quanto disposto dalla legislazione vigente.

2. Gli atti di cui al comma 1 costituiscono la collezione dei documenti.

3. Quando, ai sensi della legislazione vigente, il notaio cessa dalle sue funzioni, i documenti di cui al comma 1 sono depo-

sitati presso appositi archivi provinciali del Ministero per i beni culturali e ambientali.

ART. 21.

1. L'archivio generale è pubblico. Chiunque può ispezionarlo sotto il controllo di impiegati dell'ufficio e chiederne estratti autentici. Egualmente ogni notaio può accedervi per prenderne visione.

CAPO IV

ISCRIZIONI NEL PUBBLICO REGISTRO DEI BENI ARTISTICI ANTICHI E MODERNI

ART. 22.

1. Le iscrizioni nel PRABAM sono le seguenti:

a) l'archiviazione;

b) l'intavolazione;

c) l'annotazione.

ART. 23.

1. L'archivio generale si suddivide in due sezioni:

a) beni artistici antichi;

b) beni artistici moderni.

ART. 24.

1. Possono essere archiviati presso la sezione dei beni artistici antichi solo i beni mobili che il perito dichiari identificabili.

ART. 25.

1. Tutti i beni mobili di epoca, anche presunta, antecedente il 1800 e di peso inferiore a 200 chilogrammi devono essere archiviati nella sezione dei beni artistici antichi.

2. I beni di cui al comma 1 si suddividono nelle seguenti categorie:

a) pittura di ogni tipo;

b) suppellettili;

c) gioielli;

d) oggetti ornamentali della persona e del vestiario;

e) arazzi e stoffe;

f) tappeti;

g) vestiario d'epoca e paramenti sacri;

h) monete e cartamoneta;

i) oggetti d'uso comune;

l) sculture;

m) armi;

n) oggetti vari.

ART. 26.

1. Il verbale notarile d'archiviazione comprende la perizia di un soggetto abilitato iscritto all'albo professionale regionale.

2. La perizia di cui al comma 1 è composta da:

a) la descrizione analitica del bene secondo il foglio elettronico *standard*, che riporta i seguenti dati: categoria; specificazione; materiale costitutivo ed eventuale materiale di supporto; dimensioni; peso, con l'indice d'errore; soggetto o rappresentazione; uso;

b) la data, come dichiarata dal perito e distinta in:

1) documentata, quando riporta una sommaria indicazione dei documenti ed è stabilito l'anno;

2) molto probabile, quando riporta una sommaria indicazione dei dati su cui si basa l'opinione del perito e la data è indicata con l'oscillazione di cinque anni;

3) probabile, quando riporta una sommaria indicazione degli elementi su cui si basa l'opinione del perito e la data ha un'oscillazione di venticinque anni;

4) possibile, quando riporta i motivi su cui si basa l'opinione del perito e la data ha un'oscillazione di cinquanta anni;

5) incerta, quando il perito indica l'oscillazione possibile della data con un margine superiore ai cinquanta anni;

c) l'autore, o la cosiddetta scuola, distinti in:

1) documentato, quando è riportata una indicazione concisa dei documenti;

2) molto probabile, quando è riportata l'indicazione concisa dei dati e della valutazione del perito;

3) probabile, quando è riportata la valutazione del perito;

4) possibile, quando è riportata la valutazione concisa del perito;

5) anonimo;

d) una ripresa con immagini elettroniche, effettuata secondo le seguenti modalità:

1) un'immagine frontale con raffronto metrico e cromatico e, se l'oggetto è tridimensionale, almeno tre immagini a 120 gradi, sull'asse principale, con un rapporto tra l'oggetto e l'immagine di 1 a 1, ed a colori. La distanza tra l'obiettivo ed il bene non deve superare i tre metri lineari; se anche a tale distanza non è possibile ottenere un'unica immagine comprensiva dell'intero bene, il perito la può scomporre in più immagini;

2) con ingrandimento di 1.000 volte almeno per le immagini di tre punti, o fino alla grandezza che il perito ritiene necessaria al fine di dichiarare l'oggetto insostituibile, a meno di alterazione totale o di distruzione. Le riprese devono effettuarsi alla presenza del notaio e di ciò si deve fare menzione nel verbale, a pena di nullità. Esse possono essere fatte anteriormente alla stesura del verbale ed in luogo diverso. Di ciò si deve fare menzione nel verbale;

e) la dichiarazione di proprietà e degli altri diritti reali da parte dei titolari. Essa deve contenere:

1) l'indicazione del titolo d'acquisto o la dichiarazione di usucapione dei beni mobili ai sensi dell'articolo 1161 del codice civile;

2) il luogo ove usualmente il bene è custodito;

f) l'ordine del notaio che verbalizza l'archiviazione.

ART. 27.

1. Al verbale notarile di archiviazione su supporto elettronico di cui all'articolo 26 è attribuito il numero progressivo di raccolta del notaio rogante e del suo repertorio a base elettronica e memoria permanente. Il notaio trasmette all'archivio centrale di cui all'articolo 51 tale verbale. L'archivio centrale, ricevuto il verbale, controlla se esso è conforme alla procedura e se sussistono errori o duplicazioni. Accertata la regolarità dell'intera procedura, archivia il verbale e ne trasmette il numero di partita al notaio rogante. In caso contrario comunica il motivo della mancata archiviazione.

ART. 28.

1. Ricevuto il numero di partita ai sensi dell'articolo 27, il verbale è stampato su supporto cartaceo e sottoscritto dal perito, dagli aventi titolo ai diritti reali e dal notaio, che conserva il verbale con gli allegati, secondo le disposizioni vigenti per la raccolta degli atti. Viene stampato anche il repertorio su base cartacea. La sottoscrizione del perito o degli aventi titolo può avvenire con dichiarazioni separate a cui si attribuiscono numeri progressivi del repertorio.

2. Il notaio, all'atto di ricevere la dichiarazione di cui al comma 1, deve procedere immediatamente a dare l'ordine di archiviazione. I verbali delle altre dichia-

razioni, repertoriati e già stampati su base cartacea e sottoscritti dalla parte dichiarante e dal notaio, sono allegati al verbale d'archiviazione su base cartacea.

ART. 29.

1. Sono archiviabili nella sezione dei beni artistici moderni di cui alla lettera *b)* del comma 1 dell'articolo 23 solo gli oggetti prodotti dagli artisti iscritti in appositi albi provinciali, la cui disciplina è fissata con decreto del Ministro per i beni culturali e ambientali.

ART. 30.

1. Il verbale di archiviazione dei beni di cui all'articolo 29 è costituito da:

a) la descrizione analitica secondo il foglio *standard*;

b) la ripresa delle immagini elettroniche;

c) la dichiarazione dell'artista circa la titolarità dell'opera per averla prodotta interamente ed esclusivamente;

d) l'ordine del notaio che verbalizza l'archiviazione.

2. La procedura per la verbalizzazione di cui al comma 1 è la medesima prevista per i beni antichi ai sensi degli articoli 26 e 27.

ART. 31.

1. La partita tavolare è individuata dal numero di codice fiscale del proprietario o del primo comproprietario e da almeno tre cifre. In ogni partita tavolare sono comprese tante partite speciali quanti beni omogenei appartengono alla medesima ditta, intendendosi per ditta l'insieme dei contitolari per quote e diritti reali dei beni che completano l'intera piena proprietà.

ART. 32.

1. Nel PRABAM possono essere iscritti solo i diritti di proprietà, di usufrutto, d'uso, d'ipoteca, nonché i privilegi per i quali la legge consente l'iscrizione nei registri immobiliari.

ART. 33.

1. La comproprietà di un corpo tavolare può essere iscritta solo per quote.

2. Per l'iscrizione dell'acquisto della proprietà o di altri diritti reali su frazioni di un corpo tavolare o su singoli beni è necessario provvedere allo scorporo.

ART. 34.

1. L'ipoteca può essere iscritta su una quota del corpo tavolare. Le norme sull'ipoteca immobiliare si applicano anche ai beni registrati a norma della presente legge.

ART. 35.

1. Costituiscono oggetto di annotazione:

a) il patto di riscatto per una durata massima di cinque anni;

b) la costituzione della comunione legale o di altri vincoli patrimoniali derivanti dal matrimonio;

c) i fatti giuridici relativi allo stato ed alla capacità delle persone dai quali deriva una limitazione del potere di disporre;

d) il pignoramento, il sequestro conservativo e tutti i gravami previsti dalle leggi civili e penali;

e) ogni azione giudiziaria volta ad impugnare i diritti tavolari di qualsiasi genere;

f) il luogo ove il bene è usualmente custodito.

ART. 36.

1. In caso di smarrimento o di sottrazione del bene, il possessore legittimo deve immediatamente procedere alla denuncia presso l'autorità giudiziaria e provvedere all'annotazione degli estremi della denuncia presso un notaio. Tale annotazione è esente da qualunque tassa ed onorario. Il notaio richiesto deve procedere immediatamente a dare l'ordine; se non provvede, si applica la sanzione prevista all'articolo 28 della legge 16 febbraio 1913, n. 89.

ART. 37.

1. Salvo il caso di forza maggiore, il possessore legittimo che omette di denunciare lo smarrimento, la sottrazione o comunque la scomparsa del bene dal luogo ove era custodito entro tre giorni da *quando ne ha avuto conoscenza è punito*, salvo che il fatto non costituisca più grave reato, con la pena della reclusione di un anno.

ART. 38.

1. L'iscrizione di intavolazioni ed annotazioni si può ordinare solo per atti contenenti i requisiti prescritti dalla legge.

2. Il trasferimento o la modificazione di un diritto tavolare devono avere un titolo con giusta causa.

ART. 39.

1. Per la modifica del grado di un'iscrizione ipotecaria si applicano le norme relative ai beni immobili.

ART. 40.

1. L'iscrizione al PRABAM non può eseguirsi se non in forza di ordine di un notaio.

2. In caso di sentenza provvisoria o passata in giudicato, il giudice che emette la sentenza ordina al presidente del distretto notarile di provvedere all'iscrizione ai sensi del comma 1.

ART. 41.

1. Gli atti pubblici o le scritture private autenticate, oltre a tutti i requisiti previsti dalla legislazione vigente, devono contenere i dati tavolari esatti e completi ed il diritto di cui si chiede l'intavolazione o l'annotazione.

ART. 42.

1. I diritti tavolari limitati alla durata della vita di una persona possono essere cancellati previa presentazione del certificato di morte o della dichiarazione di morte presunta.

ART. 43.

1. Le spese per l'iscrizione, se non vi è patto contrario, sono a carico dell'avente causa ma sono saldate in anticipo da chi ha richiesto l'iscrizione. Se vi sono più aventi causa esse si ripartiscono per quote eguali, salvo patto contrario.

2. Le spese per l'intavolazione e la rinnovazione dell'ipoteca sono a carico del debitore, salvo patto contrario.

ART. 44.

1. Chi impugna un'iscrizione dalla quale risulti leso un diritto tavolare può chiedere al giudice l'annotazione di tale domanda. Il giudice ordina al presidente del consiglio notarile competente di procedere per l'effettuazione di tale annotazione.

2. La sentenza che definisce la lite ai sensi del comma 1 è efficace contro chiunque abbia conseguito diritti tavolari dopo l'annotazione di cui al medesimo comma 1.

ART. 45.

1. L'annotazione di cui all'articolo 44 può altresì essere iscritta contro i terzi che hanno acquistato un diritto tavolare ovvero hanno conseguito sul medesimo ulteriori iscrizioni.

2. Il termine per l'annotazione di cui al comma 1 è fissato in sessanta giorni dalla notifica nel caso in cui sia stato notificato il decreto di iscrizione.

3. L'annotazione di cui al comma 1 è iscritta senza necessità di presentare altre motivazioni.

ART. 46.

1. Il diritto all'iscrizione delle annotazioni di cui agli articoli 44 e 45 si prescrive al compimento del terzo comma della data dell'iscrizione pregiudizievole.

ART. 47.

1. È possibile annotare una modificazione all'archiviazione originaria sulla base di una nuova perizia.

2. L'annotazione di cui al comma 1 deve contenere un giudizio d'identità del bene ed i motivi che giustificano la modifica del giudizio da parte del nuovo perito.

CAPO V

PROCEDIMENTO IN AFFARI TAVOLARI

ART. 48.

1. Presso ogni distretto notarile è costituito un ufficio del PRABAM.

2. All'ufficio di cui al comma 1 è preposto il presidente del consiglio notarile o un altro notaio delegato dal consiglio.

3. Ogni ufficio è competente a ricevere gli ordini di iscrizione provenienti dall'autorità giudiziaria ai sensi dell'articolo 40, comma 2. Il presidente del consiglio

notarile provvede a distribuire tali ordini tra i notai disponibili, ovvero provvede con ordinanza ad una rotazione tra tutti i notai del distretto.

4. Ogni notaio è abilitato ad ordinare le iscrizioni ed a conservare i relativi documenti.

5. Nel caso in cui in un distretto non fosse reperibile un numero sufficiente di notai in grado di soddisfare le richieste dei cittadini, il consiglio notarile deve provvedere i locali necessari con i relativi macchinari ed ordinare, a rotazione, la presenza e la disponibilità dei notai del distretto.

ART. 49.

1. Presso l'ufficio di cui all'articolo 48 è altresì costituito un albo professionale dei periti.

2. Sono iscritti all'albo professionale, su domanda e per titoli, i laureati in lettere antiche, gli antiquari titolari della licenza alla data del 1° gennaio 1990 ed i laureati in materie attinenti ai beni culturali.

3. La delibera del consiglio notarile di accoglimento della domanda di cui al comma 2 è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale*.

4. L'iscrizione del perito nell'albo professionale decorre dalla data di pubblicazione della delibera di cui al comma 3. Gli estremi del numero d'iscrizione e della data di pubblicazione sono immediatamente iscritti presso l'archivio centrale di cui all'articolo 51.

5. In caso di rifiuto dell'iscrizione il richiedente può presentare ricorso al presidente del tribunale competente, che decide con decreto.

ART. 50.

1. L'iscrizione all'albo professionale di cui all'articolo 49 può anche avvenire per esame, secondo un apposito regolamento emanato dal Ministro per i beni culturali e ambientali con proprio decreto.

2. Con decreto del Ministro per i beni culturali e ambientali sono altresì stabiliti gli onorari dei periti.

ART. 51.

1. Presso il Ministero per i beni culturali e ambientali è costituito un archivio centrale dei beni artistici.

2. L'archivio centrale è dotato di memoria elettronica e riceve gli ordini delle iscrizioni da parte degli studi notarili e dei consigli notarili distrettuali.

3. L'archivio centrale trasmette copia dei dati ricevuti ai sensi del comma 2 agli uffici provinciali del Ministero per i beni culturali e ambientali.

4. Gli uffici provinciali devono ricevere, entro il giorno 10 del mese successivo a quello della trasmissione ai sensi del comma 3, una copia cartacea del repertorio notarile unitamente ad una copia su base elettronica. Tale copia è confrontata con i dati ricevuti dall'archivio centrale.